



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L'AQUILA

D.R. N. 3333

Prot. n. 39858

IL RETTORE

VISTO il R.D. 2440/23;

VISTO il R.D. 827/24;

VISTA la Legge n. 168/89;

VISTO l'art. 67 del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo;

VISTO il D.Lvo 358/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 384/01;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare le procedure di iscrizione all'Albo delle Imprese per l'espletamento delle procedure relative agli appalti di servizi e forniture;

ACQUISITO il parere positivo espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26.10.2005;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.10.2005;

DISPONE

ART. 1

Istituzione albo dei fornitori e dei prestatori di servizi

E' istituito presso l'Università degli Studi di L'Aquila l'Albo dei Fornitori di beni e dei prestatori di servizi così articolato:

Sezione I : Fornitori di beni

Sezione II : Prestatori di Servizi.

Nell'ambito di ogni Sezione l'Albo è suddiviso in categorie merceologiche ed in categorie di servizi come da elenco allegato.

Il presente Albo trova applicazione non solo nelle procedure esperite dall'Amministrazione Centrale ma anche in quelle di tutte le Strutture decentrate dell'Università le quali gestiranno in modo autonomo la rotazione delle imprese da invitare.

La conservazione, l'aggiornamento e la gestione dell'Albo Fornitori è affidata al Settore Acquisti, Contratti e Gare, sotto la supervisione del Dirigente del Dipartimento Affari Generali di Ateneo.

L'iscrizione all'Albo dei Fornitori di beni e dei prestatori di servizi consente la partecipazione alle procedure per l'acquisizione di servizi e forniture nonché alle procedure per l'effettuazione delle spese in economia aventi i medesimi fini.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L'AQUILA

In casi particolari e motivati l'Università ha la facoltà di invitare o interpellare anche altre Imprese ritenute idonee, oltre quelle iscritte nell'albo per la categoria pertinente.

Resta comunque ferma la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi del mercato elettronico di Consip o dell'e-commerce.

ART. 2

Requisiti d'ordine generale

1. I requisiti di ordine generale occorrenti per l'iscrizione all'Albo sono:

- a) assenza di stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività o di concordato preventivo, ovvero di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) assenza di sentenza di condanna, passata in giudicato, per reati di particolare gravità e comunque tali da rendere inopportuna la partecipazione dell'impresa alle gare;
- c) assenza di precedenti penali per reati che incidono gravemente sulla moralità professionale (ad esempio truffa, bancarotta, assegni a vuoto, ricettazione);
- d) inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e successive modificazioni;
- e) assenza di uno degli impedimenti di cui alla Legge n.575/1965 e successive modificazioni e integrazioni (disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa);
- f) regolarità contributiva INPS – INAIL riferita all'intera situazione aziendale.

ART. 3

Iscrizione

Coloro i quali intendano iscriversi all'Albo dovranno indirizzare la domanda di iscrizione all'Università degli Studi di L'Aquila – Settore Acquisti, Contratti e Gare, Piazza Vincenzo Rivera,1 - 67100 L'Aquila.

Sul plico dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Iscrizione Albo dei fornitori e/o dei prestatori di servizi dell'Università degli Studi di L'Aquila". La domanda, in bollo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, prodotta sulla base dei fac-simili disponibili presso il Settore Acquisti, Contratti e Gare oppure sul sito internet www.univaq.it, nella sezione Bandi e gare d'appalto, dovrà contenere:

- a) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n.445/00, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all'art.2;
- b) certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione presso la Camera di Commercio;
- c) dichiarazione di regolarità contributiva INPS – INAIL riferita all'intera situazione aziendale;
- d) indicazione del servizio o della categoria merceologica in cui si intende iscriversi;
- e) fotocopia di un documento valido di riconoscimento del legale rappresentante.

Le categorie per le quali si richiede l'iscrizione dovranno corrispondere alle attività effettivamente esercitate, risultanti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.

L'impresa potrà, inoltre, allegare alla domanda una scheda di presentazione dell'impresa stessa nonché brochure o depliant illustrativi dei prodotti/servizi per i quali presenta domanda di iscrizione.

L'Università si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle imprese e dai professionisti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L'AQUILA

ART. 4

Accertamento di idoneità e Formazione dell'Albo

Una Commissione appositamente nominata con Decreto Rettorale verificherà la sussistenza dei requisiti previsti al precedente art. 2, dell'impresa aspirante all'iscrizione, sulla base della documentazione prodotta.

Nel caso in cui venga riscontrata la mancanza di uno dei predetti requisiti, la domanda di iscrizione sarà rigettata. Del diniego di iscrizione verrà data idonea comunicazione all'Impresa interessata.

Le domande di iscrizione sono inserite in ordine numerico progressivo secondo l'ordine di presentazione;

L'Albo viene approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università entro trenta giorni dalla data del verbale conclusivo della Commissione ed ha la validità di tre anni.

ART.5

Aggiornamento dell'Albo

L'Albo viene aggiornato annualmente con le medesime modalità e procedure previste per l'istituzione.

Le ditte che chiedono di essere iscritte per la prima volta devono presentare, improrogabilmente entro la data del 31 dicembre di ogni anno, la documentazione di cui all'art.3. Tale documentazione deve essere aggiornata entro il 30 giugno di ogni anno.

Le Ditte già iscritte all'albo possono chiedere in qualsiasi momento il mutamento delle categorie o classi di iscrizione o l'estensione a nuove tipologie. A tal fine devono documentare la richiesta con certificato della Camera di Commercio comprovante il possesso del relativo requisito.

ART.6

Revisione dell'Albo

Ogni triennio l'Albo è soggetto a revisione totale e le precedenti iscrizioni si intendono annullate.

A tal fine, l'Università pubblica apposito avviso tre mesi prima della scadenza triennale dell'Albo.

ART. 7

Decadenza e cancellazione dall'albo

L'iscrizione all'Albo decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività.

Le imprese possono essere cancellate a discrezione dell'Università quando:

- a) vengano escluse dalle gare da parte di altre Amministrazioni o enti pubblici per gravi colpe o inadempienze contrattuali;
- b) siano incorse nella revoca dalle licenze di polizia o di commercio;
- c) i legali rappresentanti e/o gli amministratori siano incorsi in condanne lesive della moralità e della correttezza commerciale ovvero risultino colpevoli di violazioni continuate delle norme a tutela del lavoro e della previdenza sociale, nonché quelle fiscali;
- d) qualora siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative nelle precedenti forniture all'Università.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L'AQUILA

Le imprese possono essere cancellate in tutti i casi previsti dalla legge o su richiesta del titolare o del legale rappresentante.

La cancellazione dell'Impresa dall'Albo avverrà automaticamente nei casi seguenti:

- a) allo scadere del terzo anno;
- b) qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
- c) nel caso in cui l'Impresa invitata non presenti per tre volte offerta o presenti offerte per le quali l'Amministrazione rilevi gravi anomalie;
- d) qualora la Ditta non aggiorni semestralmente al documentazione richiesta.

Il provvedimento di cancellazione o di decadenza dall'Albo dei fornitori e dei prestatori di servizi sarà comunicato all'Impresa interessata.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reinscrizione delle Imprese cancellate.

Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'impresa prima di tre anni dalla cancellazione.

ART. 8

Obbligo di informazione da parte delle imprese

Le imprese iscritte dovranno comunicare all'Ufficio Acquisti, Contratti e Gare dell'Università, tutte le eventuali variazioni dei loro requisiti che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo, corredando la suddetta comunicazione di una copia dei relativi atti legali ovvero di dichiarazioni sostitutive degli stessi e di dichiarazione sostitutiva riportante i dati richiesti in quella allegata alla data di iscrizione.

ART. 9

Trattamento dei dati

Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali raccolti dall'Università ai fini dell'istituzione e della gestione del registro fornitori saranno oggetto di trattamento, in modo lecito, secondo correttezza e trasparenza, esclusivamente per il motivo per il quale sono stati raccolti, con l'ausilio di strumenti cartacei, informativi e telematici.

ART. 10

Discrezionalità dell'Università e gestione della rotazione

L'Albo Fornitori si configura come strumento operativo di esclusivo interesse dell'Università che lo costituisce al fine di poter invitare alle gare imprese selezionate di fiducia.

L'iscrizione all'Albo Fornitori non vincola l'Università, che si riserva la facoltà di selezionare le imprese da invitare alle gare se ricorrano ragioni di necessità, di funzionalità della fornitura e di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche della fornitura stessa.

È assicurata la gestione a rotazione dell'Albo Fornitori: sulla base degli elenchi definiti viene attuato il criterio della rotazione (min. 3 – max 15) con scorrimento sistematico seguendo l'ordine precostituito dalla data di iscrizione e al suo interno l'ordine alfabetico. Il Responsabile del Settore Acquisti, Contratti e Gare aggiorna gli elenchi al fine di garantire l'effettiva rotazione delle imprese da invitare. Il criterio della rotazione non è applicato nei casi in cui l'oggetto della trattativa richieda caratteristiche tecniche specifiche, tali da necessitare della partecipazione di determinati soggetti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L'AQUILA

Qualora in una categoria o sottocategoria non siano presenti soggetti in numero sufficiente a garantire un'effettiva concorrenzialità e comunque nei casi in cui sia necessario, con riferimento all'importo della fornitura, contattare più soggetti, i nominativi dell'Albo Fornitori sono integrati con quelli di imprese non iscritte ma comunque di provata capacità e serietà.

ART. 11

Publicità

La presente disposizione istitutiva dell'Albo dei Fornitori e dei prestatori di servizio è resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Università - www.univaq.it -, l'affissione all'albo dell'Università, all'albo Pretorio del Comune dell'Aquila, nonché, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale.

L'Aquila, 15 novembre 2005

IL RETTORE
(Prof. Ferdinando di Orio)